



COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40

N. 40 / 27-07-2015

OGGETTO

**APPROVAZIONE DELLA FUSIONE PER
INCORPORAZIONE DI BRENTA SERVIZI S.P.A. IN ETRA
S.P.A..**

Il giorno ventisette del mese di luglio duemilaquindici nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica sessione di Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e nome	A/P
1. LUISETTO CHIARA	P
2. SEBELLIN RACHELE LUCIA	P
3. CAMPAGNOLO RAFFAELLA	P
4. FABRIS DIEGO	P
5. FAGGION MICHELE	P
6. POLONIATO DIEGO	P
7. CAVALLI FEDERICO	A/G
8. FIN FABRIZIO	P
9. ROSSI GALVANO	P
10. ZAMINATO REMO	P
11. BOZZETTO MANUELE	P
12. CARLESSO RICCARDO	P
13. ZANON PAOLO	P

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE

dott. GIUSEPPE LAVEDINI.

La dott.ssa LUISETTO CHIARA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto riportato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera é pubblicata all'albo comunale ove resterà per giorni quindici consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D. Lgs. N. 267/2000.

Addi 07.08.2015.

II SEGRETARIO COM.LE
F.to dott. LAVEDINI GIUSEPPE

Il Sindaco illustra il contenuto della deliberazione che deriva da una previsione normativa che prevede lo scioglimento di società con determinate caratteristiche.

Ricorda che la quota di Nove nella società è marginale.

Non ci sono interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, gli enti locali avviano un *“processo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto di alcuni criteri predeterminati, tra i quali quelli di:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

Dato atto che:

- il Comune partecipa al capitale sociale della Società (patrimoniale) Brenta Servizi S.p.A. nella misura del 1,022%;
- in data 19.12.2005, con atto rep. N. 144522, Notaio Antonucci di Bassano del Grappa (VI), le società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., dopo aver costituito ETRA S.p.A. mediante atto di scissione parziale, hanno trasferito ad essa la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato, mantenendo unicamente la proprietà delle reti e delle infrastrutture;
- la società patrimoniale Brenta Servizi S.p.A. di cui sopra è, pertanto, società non operativa, priva di dipendenti, pur essendo dotata di organo amministrativo;
- la stessa società, pertanto, a norma dell'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, deve essere *“soppressa”*;
- le modalità per il perseguimento dell'obiettivo di cui sopra (la *“soppressione”*) sono state oggetto di attenta valutazione da parte del gruppo di lavoro organizzato da ETRA S.p.A. e composto da esperti e professionisti;
- la Legge n. 190/2014 non specifica quali siano le modalità di attuazione della *“soppressione”* e, pertanto, nel silenzio della legge sul punto, deve ritenersi che, in astratto, la stessa *“soppressione”* possa risultare attraverso tutte le modalità previste nella normativa vigente, purché si consegua l'obiettivo di *“riduzione”* delle Società partecipate fissato dalla stessa legge n. 190/2014;
- di conseguenza, sono state prese in considerazione tre distinte ipotesi volte a conseguire la *“soppressione”* delle Società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.:
 1. la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.;
 2. lo scioglimento delle tre società patrimoniali;
 3. la fusione delle tre società patrimoniali in ETRA S.p.A.;

Considerato che:

- la **prima ipotesi**, consistente nella la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., è ritenuta elusiva delle disposizioni di cui alla L. 190/2014 sotto un duplice profilo;
 - a) sotto un primo profilo, poiché, all'esito della fusione suddetta, permarrebbe una società patrimoniale senza alcuna funzione operativa e, peraltro, priva di dipendenti, con ciò incorrendo nell'ipotesi prevista dal secondo dei criteri indicati dal comma 611 della legge 190/2014;
 - b) sotto altro profilo, in considerazione della flagrante violazione dell'art. 18, comma 2 *bis*, D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 5 *quinquies*, Legge n. 114/2014 (divieto di nuove assunzioni), in forza del quale non potrebbe, dunque, nemmeno ipotizzarsi l'assunzione di nuovi dipendenti;

- la **seconda ipotesi**, che prevede di sciogliere le tre società (Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.) passando attraverso la fase della liquidazione delle stesse, pur essendo conforme alla normativa e, pertanto, percorribile sul piano strettamente giuridico, non risulta ottimale e strategica per molteplici motivi:
 - a) lo scioglimento delle suddette società comporterebbe, infatti, la necessità di disporre dei beni che attualmente fanno parte del patrimonio delle società medesime, in particolare delle reti e degli altri beni (depuratori etc..) realizzati nel periodo antecedente al conferimento in ETRA S.p.A.;
 - b) tali beni, in sede di scioglimento, dovrebbero essere assegnati, previa perizia di stima del valore degli stessi, ai soci in proporzione al valore delle rispettive partecipazioni e tenendo conto, altresì, della allocazione dei beni medesimi;
 - c) dovrebbe, pertanto, essere assegnata in natura ai singoli comuni soci la parte dei beni che rientra nell'ambito territoriale di competenza tenendo, contestualmente, conto del fatto che la parte di beni assegnata ai singoli comuni deve anche rispecchiare il valore della partecipazione societaria;
 - d) al di là dell'intrinseca difficoltà nella individuazione fisica della parte di rete idrica che dovrebbe essere assegnata ad ogni comune socio, che comporterebbe anche la necessità di "isolare" la quota del costo di realizzazione della parte di rete medesima e la quota di ammortamento residua (da imputare anch'esse al singolo comune), dovrebbero essere attribuiti ai soci anche beni per definizione "comuni" in quanto posti a servizio della rete idrica di più comuni (ad es. i depuratori);
 - e) peraltro, non sussiste in capo all'ente locale alcun beneficio che possa giustificare una siffatta operazione, tenuto conto che, a prescindere dalla proprietà delle reti idriche, le stesse devono essere messe comunque a disposizione del gestore (nella specie ETRA S.p.A.);
 - f) inoltre, l'art. 172, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che *"alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione"*;
- la **terza ipotesi**, consistente in una fusione tra ETRA S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A. mediante incorporazione delle ultime tre società (incorporande) in ETRA S.p.A. (incorporante) risulta la più adeguata alle esigenze e all'interesse dell'Ente locale, perché consentirebbe di ottemperare alle prescrizioni di cui alla legge 190/2014, art. 1, comma 611 già citato, lettera b): le società patrimoniali verrebbero incorporate in ETRA S.p.A., perdendo, così, la propria autonoma personalità giuridica ed il patrimonio delle stesse si confonderebbe con quello di ETRA S.p.A.;
- la fusione per incorporazione delle società patrimoniali in ETRA S.p.A. consente, tra l'altro, di superare in via definitiva le incertezze collegate ai piani di ammortamento dei beni oggetto di contratto di affitto, ad oggi tutti contabilizzati nel bilancio di ETRA S.p.A.;
- la fusione per incorporazione appare, pertanto, la soluzione preferibile: utilizzando lo strumento della c.d. fusione con concambio sarebbe garantita la proporzionalità tra le azioni attualmente detenute dai singoli comuni nelle tre diverse società patrimoniali e le azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale, all'esito della fusione;
- la fusione con concambio necessita di perizia preliminare, volta a valutare il valore delle quote di partecipazione dei singoli Comuni nelle attuali società patrimoniali affinché venga garantita la proporzionalità dell'attribuzione delle azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale all'esito della fusione, e ciò mediante determinazione del c.d. rapporto di cambio delle partecipazioni;
- la congruità di tale rapporto di cambio sarebbe assicurata dalla valutazione degli esperti nominati dal Tribunale nel corso del procedimento, valutazione da effettuarsi prima della delibera di assemblea straordinaria di approvazione del progetto di fusione;

Ritenuto di dare attuazione della terza soluzione proposta, in quanto maggiormente rispondente all'interesse dell'Ente, perfezionando la fusione per incorporazione della Società (patrimoniale) Brenta Servizi S.p.A. in ETRA S.p.A.;

Rilevata la necessità:

- che l'Assemblea dei soci della Società Brenta Servizi S.p.A. deliberi l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione in ETRA S.p.A.;
- che l'Assemblea dei soci di ETRA S.p.A. approvi il predetto progetto di fusione;

Visto il decreto del Sindaco n.2829 del 31 marzo 2015 avente ad oggetto *“Approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 1 c. 612 legge 190/2014”*

Ritenuto necessario che si provveda all’aggiornamento ed integrazione della relazione tecnica al Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 1 c. 612 legge 190/2014, prevedendo la fusione per incorporazione di Brenta Servizi Spa in Etra Spa;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 611 della legge 190/2014 la fusione per incorporazione di Brenta Servizi S.p.A. in ETRA S.p.A. secondo le indicazioni contenute in premessa;
2. di autorizzare sin d’ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all’Assemblea Straordinaria dei Soci della Società Brenta Servizi S.p.A che sarà appositamente convocata per l’eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Brenta Servizi S.p.A. in ETRA S.p.A.;
3. di autorizzare sin d’ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all’Assemblea Straordinaria dei Soci della Società ETRA S.p.A. che verrà appositamente convocata per l’eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. in ETRA S.p.A.;
4. di incaricare l’Ufficio Finanziario del Comune di predisporre adeguato aggiornamento della relazione tecnica prevista dall’art. 1, comma 612, c. 190/2014, in conformità alla presente deliberazione;
5. di disporre:
 - la trasmissione della presente deliberazione, unitamente alla relazione tecnica di cui al precedente punto 4, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
 - la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune;
 - la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l’urgenza di dare corso agli adempimenti per l’avvio del piano di razionalizzazione, da attuare entro il 31/12/2015;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Chiara Luisetto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Rachele Lucia Sebellin

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giuseppe Lavedini

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267/2000:

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime :

PARERE in ordine alla regolarità tecnica

Favorevole

Li, 17-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARGHERITA BAGARELLA

PARERE in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Li, 17-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARGHERITA BAGARELLA

La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti di questo ufficio

Addi 07.08.2015

L'INCARICATO
BORDIGNON LAURIANA

PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 gg. dal 07.08.2015

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il _____

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. LAVEDINI GIUSEPPE